

Modelli di Regolamento e Atto di Adozione per la costituzione di Impresa sociale o Enti Terzo settore

A seguito dell'avvio della riforma del c.d. Terzo settore con la costituzione del Registro Unico Nazionale (rif. decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 ottobre 2021, nr. 561), si pubblicano i modelli elaborati dal Tavolo tecnico costituito presso la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana insieme all'Unione Superiore Maggiori d'Italia e alla Conferenza Italiana Superiori Maggiori e inviati ai Vescovi con lettera del 15 marzo 2022 (prot. n. 184/2022).

Si riportano di seguito:

- la nota di accompagnamento;*
- Regolamento Impresa sociale;*
- Atto di Adozione Regolamento Impresa sociale;*
- Regolamento Enti Terzo settore;*
- Atto di Adozione Enti Terzo settore.*

Nota di accompagnamento

Modelli per l'adesione alle previsioni della riforma del Terzo settore da parte degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

I documenti allegati costituiscono l'esito del lavoro compiuto dal "Tavolo Terzo settore" istituito dalla Conferenza Episcopale Italiana insieme all'Unione Superiore Maggiori Italiani e alla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori.

In conformità a un'esigenza ripetutamente manifestata, tali documenti intendono fornire un modello per la redazione del regolamento necessario per l'adesione degli enti ecclesiastici italiani alle previsioni della riforma del Terzo settore ("Riforma") contenute nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore ("CTS") e nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 - Decreto sull'impresa sociale ("DIS"). Tale modello ha carattere generale e, pertanto, deve essere valutato nella sua concreta corrispondenza alle caratteristiche e alle esigenze del singolo ente.

Al riguardo, particolare importanza rivestono le osservazioni che seguono.

1. Organo di controllo

In assenza di una specifica disposizione di legge, è opportuno valutare con attenzione l'eventualità che l'attività sia vigilata da un organo di controllo di carattere tecnico (per es.: un organo monocratico costituito da un dottore commercialista, un avvocato, un ragioniere o perito commerciale, un consulente del lavoro o un professore universitario in materie economiche o giuridiche). Qualora si ritenga opportuna una simile attività di controllo, occorre inserire nel Regolamento gli articoli di seguito riportati, collocandoli, per esigenze sistematiche, dopo l'art. 12. *Poteri di gestione e rappresentanza.*

[●]. Organo di controllo e revisione legale dei conti

[●]. 1. *Nel ricorrere delle condizioni previste dalla legge e nel rispetto delle norme canoniche, l'Ente provvede a incaricare un Organo di controllo, composto da un sindaco unico o da un collegio sindacale, aventi i requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, e 2399, c.c.*

[●]. 2. *L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.*

[●]. 3. *L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Ente, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee guida adottate dal MLPS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.*

[●]. 4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine può chiedere al [●: inserire denominazione dell'organo amministrativo] notizie, anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

[●]. 5. Qualora, nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e Attività Diverse e per due esercizi consecutivi, vengano superati due dei limiti di cui all'art. 31 CTS, l'Ente, provvede ad incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori legali o, in caso contrario, un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

[●]. **Composizione, durata e funzionamento dell'Organo di controllo**

[●]. 1. Nel caso l'Organo di controllo sia costituito da un collegio, l'Ente nomina tre membri effettivi e due supplenti.

[●]. 2. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

[●]. 3. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

L'art. 9 del Regolamento andrà, a sua volta, modificato, come di seguito riportato:

9. Libri obbligatori

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 7 e 8, l'Ente, per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del [●: inserire denominazione dell'organo amministrativo];
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- c) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Le considerazioni sino ad ora formulate non valgono, invece, nel caso in cui l'ente ecclesiastico intenda svolgere attività di impresa di interesse generale in conformità alle previsioni del DIS. L'art. 10 DIS, infatti, richiede la presenza di un organo di controllo indipendentemente da soglie dimensionali. Per conseguenza, il modello di regolamento per lo svolgimento di attività d'impresa di interesse generale ai sensi del DIS, allegato, prevede un'apposita disciplina dell'organo di controllo.

2. La rappresentanza legale

La previsione contenuta nei modelli di regolamento proposti e riportata, rispettivamente, all'art. 12.2. per il modello di regolamento per lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del CTS, e all'art. 11.2. per il modello di regolamento per lo svolgimento di attività di impresa di interesse generale ai sensi del DIS, consente - come previsto dall'art. 14, co. 1, lett. g), D.M. 15 settembre 2020, n. 106 - che il legale rappresentante delle attività di interesse generale possa essere un soggetto differente rispetto a colui al quale è attribuita la legale rappresentanza dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Talune circostanze possono sollecitare la coincidenza dei soggetti a cui è attribuita la legale rappresentanza (per es.: nel caso di legale rappresentante di un Istituto che gestisce opere sanitarie); in altri casi, invece, può essere opportuno attribuire la legale rappresentanza per lo svolgimento delle attività di interesse generale a un soggetto diverso (per es.: al preside, anziché al parroco, per la gestione di una scuola parrocchiale).

3. Un'importante attenzione

Occorre ricordare che l'adesione alle previsioni della Riforma comporta costi significativi per il rispetto della relativa disciplina, tanto nella fase iniziale quanto nel periodo successivo. Va, pertanto, evitata un'adesione giustificata esclusivamente dalla volontà di accedere alle risorse del cinque per mille, occorrendo, piuttosto, un adeguato confronto con la competente autorità ecclesiastica, al fine di identificare le soluzioni più idonee a un'intelligente partecipazione al sistema del Terzo settore.

Regolamento Impresa sociale

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ D'IMPRESA DI INTERESSE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 112

1. Regolamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, Decreto sull'impresa sociale (d'ora in poi, "DIS"), l'ente ecclesiastico denominato [●: *inserire la denominazione dell'ente ecclesiastico*] (d'ora in poi, "Ente") adotta il presente regolamento (d'ora in poi, "Regolamento") per lo svolgimento delle attività d'impresa di interesse generale previste dall'art. 2 DIS. Il Regolamento è adottato nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici come previsto dagli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

2. Attività d'impresa di interesse generale

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Ente svolge, in via stabile e principale, le seguenti attività d'impresa di interesse generale (d'ora in poi, "Attività di Interesse Generale") [*indicare le attività d'impresa di interesse generale effettivamente svolte con l'esplicito riferimento all'art. 2 DIS, come, per esempio:*

- a) *interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 1, co. 3, lett. b), DIS;*
- b) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 1, co. 3, lett. c), DIS].*

3. Attività diverse

Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'Ente può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale (d'ora in poi, "Attività Diverse"), nei modi e nei limiti previsti dalla legge. L'Ente documenta il carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse in conformità a quanto previsto dalla legge.

4. Assenza di scopo di lucro

4.1. A norma dell'art. 3, co. 1 e 2, DIS, l'Ente destina eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e Attività Diverse o ad incremento del patrimonio destinato. Salvo quanto previsto dal comma successivo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci o associati, o altri soggetti a cui l'Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Ente.

4.2. Nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, l'Ente può destinare una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo set-

tore, diversi dalle imprese sociali, che non siano società controllate dall'Ente, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

5. Patrimonio destinato

Il patrimonio destinato per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale è costituito dai beni individuati nell'Allegato [●].

6. Scritture contabili e bilancio

6.1. Con riferimento alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, l'Ente tiene separatamente il libro giornale e il libro degli inventari e redige il bilancio di esercizio a norma, a seconda dei casi, degli artt. 2423 e seguenti, 2435-*bis* o 2435-*ter* c.c. in quanto applicabili. L'Ente deposita il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese.

6.2. L'esercizio finanziario ha inizio il [●] e termina il [●] di ciascun anno.

7. Bilancio sociale

L'Ente redige e deposita presso il registro delle imprese e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto in conformità alle Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS").

8. Libri obbligatori

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 6 e 7, l'Ente, per l'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del [●: *inserire denominazione dell'organo amministrativo*];
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- c) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

9. Trattamento economico e normativo dei lavoratori

Nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale.

10. Lavoro volontario

10.1. Nello svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente può avvalersi di volontari.

10.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Ente. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal [●: *inserire denominazione dell'organo amministrativo*]. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché: (1) non superino gli importi stabiliti

dalla legge e (2) [●: *inserire denominazione dell'organo competente a deliberare*] deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

11. Poteri di gestione e di rappresentanza

11.1. Le Attività di Interesse Generale e le Attività Diverse sono gestite dal [●: *inserire il soggetto dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione*] che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché dal [●: *inserire per es.: Decreto del Vescovo diocesano, diritto proprio, Statuto*] [*verificare la coincidenza di questo comma con le risultanze del registro delle persone giuridiche*].

11.2. Per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, i poteri di rappresentanza legale competono al [●] [*verificare la coincidenza di questo comma con le risultanze del registro delle persone giuridiche*].

12. Condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici

In conformità alle previsioni dell'art. 18, l. 20 maggio 1985, n. 222, gli atti giuridici per i quali è richiesta l'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica, a norma del Codice di diritto canonico e delle delibere della Conferenza Episcopale Italiana [nonché ●: *inserire, a seconda dei casi: dal Decreto del Vescovo diocesano, ai sensi del can. 1281 § 2, CIC; dal diritto proprio dell'Istituto; dallo Statuto*], producono effetti nell'ordinamento civile solo in presenza di tale autorizzazione.

13. Organo di controllo e revisione legale dei conti

13.1. In conformità alle previsioni di legge e nel rispetto delle norme canoniche, l'Ente provvede a incaricare un Organo di controllo, composto da un sindaco unico o da un collegio sindacale, aventi i requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, e 2399, c.c.

13.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.3. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Ente, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 13, DIS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee guida adottate dal MLPS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

13.4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine può chiedere al [●: *inserire denominazione dell'organo amministrativo*] notizie, anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

13.5. Qualora, nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e Attività Diverse e per due esercizi consecutivi, vengano superati due dei limiti di cui all'art. 2435-*bis* c.c., l'Ente provvede ad incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori legali o, in caso contrario, un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

14. Composizione, durata e funzionamento dell'Organo di controllo

14.1. Nel caso l'Organo di controllo sia costituito da un collegio, l'Ente nomina tre membri effettivi e due supplenti.

14.2. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

14.3. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

15. Raccolta fondi

Per il finanziamento delle Attività di Interesse Generale l'Ente può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

16. Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dal [●: *inserire l'organo competente; per es.: Parroco, Superiore con il Suo Consiglio, Consiglio di amministrazione*], osservando le norme previste dal diritto canonico universale e particolare. Le suddette modifiche devono essere depositate nel registro delle imprese.

Atto di Adozione Regolamento Impresa sociale

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 3, D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 112

Il giorno [●] a [●], in via [●], n. [●] davanti a me [●] notaio residente a [●], iscritto al collegio notarile di [●], è presente:

- [●], nato a [●], il [●] e residente in [●], legale rappresentante dell'ente ecclesiastico [●], della cui identità personale sono certo, che mi richiede di ricevere il seguente atto.

Premesso che

- a) l'ente ecclesiastico [●] con sede in via [●], eretto con decreto del [●], prot. [●], in data [●] e riconosciuto agli effetti civili con decreto del Ministero dell'Interno, in data [●], è un [●: *inserire la natura canonica dell'ente ecclesiastico, per es.: Parrocchia, Istituto di vita consacrata, Fondazione di culto*] (d'ora in poi, "Ente") iscritto al n. [●] del registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di [●] (d'ora in poi, "Registro delle Persone Giuridiche");
- b) l'Ente è amministrato, ai sensi del [●: *inserire per es.: Codice di diritto canonico, Costituzioni, Statuto*] e in conformità alle risultanze del Registro delle Persone Giuridiche, da [●: *inserire per es.: Parroco, Economo sotto la direzione del rispettivo Superiore, Consiglio di amministrazione*] che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché dal [●: *inserire per es.: Decreto del Vescovo diocesano, diritto proprio, Statuto*];
- c) la rappresentanza legale dell'Ente spetta al [●: *inserire per es.: Parroco, Legale rappresentante, Presidente*] in forza del [●: *inserire per es., alternativamente: canone di riferimento all'interno del Codice di diritto canonico, diritto proprio, Statuto*] [verificare la conformità alle risultanze del Registro delle Persone Giuridiche];
- d) ai sensi dell'art. 15, l. 20 maggio 1985, n. 222, l'Ente può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto e, in particolare, svolge attività diverse che rientrano nella nozione di attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (d'ora in poi, "DIS");
- e) il DIS prevede che gli enti religiosi civilmente riconosciuti, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2: (1) adottino un regolamento che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del DIS e venga depositato nel registro

delle imprese; (2) costituiscano un patrimonio destinato e (3) tengano separatamente le scritture contabili di cui all'art. 9 DIS;

- f) l'Ente è stato autorizzato all'adozione del regolamento e alla costituzione del patrimonio destinato in virtù di [●: *inserire i riferimenti dell'atto di autorizzazione canonica*], come da Allegato *sub* [●] e, pertanto, è autorizzato all'iscrizione al registro delle imprese.

in alternativa

- f) l'adozione del regolamento, la costituzione del patrimonio destinato e l'iscrizione al registro delle imprese non necessitano dell'autorizzazione della competente autorità canonica come da dichiarazione allegata *sub* [●].

Tutto ciò premesso e considerato

1. - l'Ente adotta il regolamento per lo svolgimento di attività d'impresa di interesse generale ai sensi del DIS, di cui all'Allegato *sub* [●];
2. - l'Ente destina i beni come individuati nell'Allegato *sub* [●] all'esclusivo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del DIS;
3. - l'Ente delega il legale rappresentante a chiedere l'iscrizione al registro delle imprese mediante il deposito del regolamento, del presente atto e dei relativi allegati nonché dell'atto di autorizzazione canonica [in alternativa: *e della dichiarazione dell'autorità canonica che esclude la necessità di autorizzazione*]. L'Ente delega, inoltre, il legale rappresentante a svolgere ogni altra pratica a tal fine necessaria, conferendogli tutti i poteri necessari, nessuno escluso o eccettuato, con espressa facoltà di sottoscrivere ogni atto e documento e apportare al regolamento le modifiche che venissero richieste.

in alternativa, nel caso di adesione dell'ente religioso a una rete associativa

3. - l'Ente delega, come da mandato di cui all'Allegato *sub* [●], il legale rappresentante della rete associativa [●] cui l'Ente aderisce in forza dell'attestazione di adesione di cui all'Allegato *sub* [●], a depositare presso il registro delle imprese: il regolamento, il presente atto e i relativi allegati, nonché l'atto di autorizzazione canonica [in alternativa: *la dichiarazione dell'autorità canonica che esclude la necessità di autorizzazione*]. L'Ente delega, altresì, il legale rappresentante della rete associativa a svolgere ogni altra pratica a tal fine necessaria, conferendogli tutti i poteri necessari, nessuno escluso o eccettuato, con espressa facoltà di sottoscrivere ogni atto e documento e apportare al regolamento le modifiche non sostanziali che venissero richieste.

Di quest'atto ho dato lettura alle parti, omessa la lettura degli allegati per volontà delle stesse e viene sottoscritto alle ore [●].

Regolamento Enti Terzo settore

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

1. Regolamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (d'ora in poi, "CTS"), l'ente ecclesiastico denominato [●: *inserire la denominazione dell'ente ecclesiastico*] (d'ora in poi, "Ente") adotta il presente regolamento (d'ora in poi, "Regolamento") per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 CTS. Il Regolamento è adottato nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici come previsto dagli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

2. Attività di interesse generale

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale (d'ora in poi, "Attività di Interesse Generale") [*indicare le attività di interesse generale effettivamente svolte con l'esplicito riferimento all'art. 5 CTS, come, per esempio:*

- a) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), CTS;*
- b) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. r), CTS].*

3. Attività diverse

Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'Ente può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale (d'ora in poi, "Attività Diverse"), nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

4. Divieto di distribuzione di utili

A norma dell'art. 8, co. 2 e 3, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, o altri soggetti a cui l'Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Ente.

5. Patrimonio destinato

Il patrimonio destinato per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale è costituito dai beni individuati nell'Allegato [●].

6. Devoluzione dell'incremento patrimoniale

Qualora il regime previsto dal CTS cessi di trovare applicazione, gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo in cui l'Ente è stato iscritto nel Registro Unico del Terzo Settore (d'ora in poi, "RUNTS") sono devoluti a uno o più enti iscritti nel RUNTS identificati dal [●: *indicare l'organo competente all'identificazione*], previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

7. Scritture contabili e bilancio

7.1. Con riferimento alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, l'Ente tiene una contabilità separata e rendiconta i risultati della gestione mediante la redazione del bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS"). Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a € 220.000, l'Ente può redigere un rendiconto per cassa, in conformità alla modulistica definita dal MLPS.

7.2. Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio il [●: *indicare organo competente*] documenta il carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse.

7.3. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa sono depositati presso il RUNTS.

7.4. L'esercizio finanziario ha inizio il [●] e termina il [●] di ciascun anno.

8. Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate relative allo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse siano superiori a € 1 milione, l'Ente redige e deposita presso il RUNTS il bilancio sociale, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

9. Libri obbligatori

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 7 e 8, l'Ente, per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del [●: *inserire denominazione dell'organo amministrativo*];
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

10. Trattamento economico e normativo dei lavoratori

Nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

11. Lavoro volontario

11.1. Nello svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente può avvalersi di volontari.

11.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Ente. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal [●: *inserire denominazione dell'organo amministrativo*]. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché: (1) non superino gli importi stabiliti dalla legge e (2) [●: *inserire denominazione dell'organo amministrativo*] deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

12. Poteri di gestione e di rappresentanza

12.1. Le Attività di Interesse Generale e le Attività Diverse sono gestite dal [●: *inserire il soggetto dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione*] che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché dal [●: *inserire per es.: Decreto del Vescovo diocesano, diritto proprio, Statuto*] [*verificare la coincidenza delle previsioni di questo comma con le risultanze del registro delle persone giuridiche*].

12.2. Per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, i poteri di rappresentanza legale competono al [●: *su questo punto vedere la nota contenuta nell'allegato: "Modelli per l'adesione alle previsioni della riforma del Terzo settore da parte degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti"*].

[*Eventuale articolo dedicato all'organo di controllo; v. la nota contenuta nell'allegato: "Modelli per l'adesione alle previsioni della riforma del Terzo settore da parte degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti"*].

13. Condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici

In conformità alle previsioni dell'art. 18, l. 20 maggio 1985, n. 222, gli atti giuridici per i quali è richiesta l'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica, a norma del Codice di diritto canonico e delle delibere della Conferenza Episcopale Italiana [nonché ●: *inserire, a seconda dei casi: dal Decreto del Vescovo diocesano, ai sensi del can. 1281 § 2, CIC; dal diritto proprio dell'Istituto, dallo Statuto*], producono effetti nell'ordinamento civile solo in presenza di tale autorizzazione.

Atto di Adozione Regolamento Enti Terzo settore

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 4 CO. 3, D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

Il giorno [●] a [●], in via [●], n. [●] davanti a me [●] notaio residente a [●], iscritto al collegio notarile di [●], è presente:

- [●], nato a [●], il [●] e residente in [●], legale rappresentante dell'ente ecclesiastico [●], della cui identità personale sono certo, che mi richiede di ricevere il seguente atto.

Premesso che

- a) l'ente ecclesiastico [●] con sede in via [●], eretto con decreto del [●], prot. [●], in data [●] e riconosciuto agli effetti civili con decreto del Ministero dell'Interno, in data [●], è un [●: *inserire la natura canonica dell'ente ecclesiastico, per es.: Parrocchia, Istituto di vita consacrata, Fondazione di culto*] (d'ora in poi, "Ente") iscritto al n. [●] del registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di [●] (d'ora in poi, "Registro delle Persone Giuridiche");
- b) l'Ente è amministrato, ai sensi del [●: *inserire per es.: Codice di diritto canonico, Costituzioni, Statuto*] e in conformità alle risultanze del Registro delle Persone Giuridiche, da [●: *inserire per es.: Parroco, Economo sotto la direzione del rispettivo Superiore, Consiglio di amministrazione*] che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché dal [●: *inserire per es.: Decreto del Vescovo diocesano, diritto proprio, Statuto*];
- c) la rappresentanza legale dell'Ente spetta al [●: *inserire per es.: Parroco, Legale rappresentante, Presidente*] in forza del [●: *inserire per es., alternativamente: canone di riferimento all'interno del Codice di diritto canonico, diritto proprio, Statuto*] [*verificare la conformità alle risultanze del Registro delle Persone Giuridiche*];
- d) ai sensi dell'art. 15, l. 20 maggio 1985, n. 222, l'Ente può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto e, in particolare, svolge attività diverse che rientrano nella nozione di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in poi, "CTS");
- e) il CTS prevede che gli enti religiosi civilmente riconosciuti, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5: (1) adottino un regolamento che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del CTS e venga depositato nel Registro

unico nazionale del Terzo settore (d'ora in poi, "RUNTS"); (2) costituiscano un patrimonio destinato e (3) tengano separatamente le scritture contabili di cui all'art. 13 CTS;

- f) l'Ente è stato autorizzato all'adozione del regolamento e alla costituzione del patrimonio destinato in virtù di [●: *inserire i riferimenti dell'atto di autorizzazione canonica*], come da Allegato *sub* [●] e, pertanto, è autorizzato all'iscrizione al RUNTS.

in alternativa

- f) l'adozione del regolamento, la costituzione del patrimonio destinato e l'iscrizione al RUNTS non necessitano dell'autorizzazione della competente autorità canonica come da dichiarazione allegata *sub* [●].

Tutto ciò premesso e considerato

1. - l'Ente adotta il regolamento per lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del CTS, di cui all'Allegato *sub* [●];
2. - l'Ente destina i beni come individuati nell'Allegato *sub* [●] all'esclusivo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 CTS;
3. - l'Ente delega il legale rappresentante a chiedere l'iscrizione al RUNTS mediante il deposito del regolamento e dell'atto di autorizzazione canonica [in alternativa: *e della dichiarazione dell'autorità canonica che esclude la necessità di autorizzazione*] e a svolgere ogni altra pratica a tal fine necessaria, conferendogli tutti i poteri necessari, nessuno escluso o eccettuato, con espressa facoltà di sottoscrivere ogni atto e documento e apportare al regolamento le modifiche che venissero richieste.

in alternativa, nel caso di adesione dell'ente religioso ad una rete associativa

3. - l'Ente delega, come da mandato di cui all'Allegato *sub* [●], il legale rappresentante della rete associativa [●] cui l'Ente aderisce in forza dell'attestazione di adesione di cui all'Allegato *sub* [●] a depositare presso il RUNTS: il regolamento, il presente atto e i relativi allegati, nonché l'atto di autorizzazione canonica [in alternativa: *la dichiarazione dell'autorità canonica che esclude la necessità di autorizzazione*]. L'Ente delega, altresì, il legale rappresentante della rete associativa a svolgere ogni altra pratica a tal fine necessaria, conferendogli tutti i poteri necessari, nessuno escluso o eccettuato, con espressa facoltà di sottoscrivere ogni atto e documento e apportare al regolamento le modifiche non sostanziali che venissero richieste.

Di quest'atto ho dato lettura alle parti, omessa la lettura degli allegati per volontà delle stesse e viene sottoscritto alle ore [●].